

REGOLAMENTO (CE) N. 768/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2006

recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l'applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, mediante una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla raccolta e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.
- (2) Gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2004/36/CE possono essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (*Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA*) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) e la cui gestione è stata affidata alle autorità aeronautiche comuni (*Joint Aviation Authorities — JAA*). In particolare, le JAA gestiscono la base di dati del programma SAFA, facilitano la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma e garantiscono l'elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti nonché la comunicazione delle informazioni raccolte.
- (3) È necessario migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva 2004/36/CE designando un unico organismo specializzato incaricato della gestione del sistema SAFA nella Comunità.

(4) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea quale unico organismo specializzato incaricato di assistere la Commissione e di prendere le misure necessarie nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento stesso o da altra legislazione comunitaria.

(5) Nel contesto del processo di transizione in corso tra il sistema JAA e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, è necessario affidare a quest'ultima i compiti relativi al programma SAFA che sono stati finora di competenza delle JAA. Tale trasferimento è inteso a contribuire a rafforzare il programma e a garantirne la continuità.

(6) Al fine di garantire la continuazione del programma SAFA e l'efficacia dello scambio di informazioni relative alla sicurezza degli aeromobili che utilizzano gli aeroporti comunitari, è necessario che il sistema SAFA comunitario sia alimentato dal maggior numero possibile di informazioni, ivi comprese le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita nell'allegato II della direttiva 2004/36/CE.

(7) È necessario che il sistema SAFA comunitario assicuri il mantenimento del valore aggiunto risultante dalla cooperazione operativa e tecnica con organizzazioni internazionali.

(8) Il sistema SAFA comunitario deve anche essere completato da apposite attività volte a stabilire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra, ad esempio il proseguimento della redazione del manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione elaborate dalle JAA.

(9) È stata riconosciuta la necessità di continuare a favorire il coinvolgimento dei paesi terzi in modo da facilitare il miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile in tutto il territorio europeo. È necessario pertanto incoraggiare e agevolare la partecipazione dei paesi terzi al sistema SAFA comunitario, conformemente agli accordi applicabili, al fine di garantire una transizione senza soluzione di continuità.

⁽¹⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7).

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3922/1991 ⁽¹⁾,

rezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per «sistema SAFA comunitario» il sistema istituito dalla direttiva 2004/36/CE e dal presente regolamento e finalizzato alla raccolta, allo scambio e all'analisi delle informazioni relative alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei.

Articolo 2

1. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea gestisce e attua gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta e lo scambio:

- 1) delle informazioni definite agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE,
- 2) delle informazioni fornite dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali la Comunità ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha concluso appositi accordi a norma dell'articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

2. La gestione comprende i seguenti compiti:

- 1) raccogliere dagli Stati membri dati relativi ad informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
- 2) sviluppare, mantenere e aggiornare regolarmente una banca di dati centralizzata contenente:
 - a) tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e trasmettere ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE,
 - b) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei;
- 3) apportare le modifiche e i miglioramenti necessari alla base di dati;
- 4) analizzare le informazioni contenute nella base di dati centralizzata e le altre informazioni pertinenti relative alla sicu-

a) consigliare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri circa le misure da adottare immediatamente e la relativa politica di accompagnamento;

b) comunicare gli eventuali problemi in materia di sicurezza alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri;

c) proporre azioni coordinate alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, ove ciò sia necessario per motivi di sicurezza, e garantire il coordinamento di tali azioni sul piano tecnico;

5) garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità aeronautiche nazionali per quanto riguarda gli scambi di informazioni;

6) consigliare la Commissione sullo sviluppo e sulla strategia futuri del sistema SAFA comunitario.

Articolo 3

1. Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata:

- 1) le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/36/CE,
- 2) le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita all'allegato II della direttiva 2004/36/CE.

2. Gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l'applicazione della direttiva 2004/36/CE e per l'esecuzione da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea dei compiti assegnatili dal presente regolamento, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/36/CE.

Articolo 4

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea:

- 1) presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della direttiva 2004/36/CE;

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

- 2) elabora programmi di formazione e favorisce l'organizzazione e l'attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra;
 - 3) facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all'armonizzazione delle procedure.
- c) analisi dei risultati delle ispezioni, classificando le conclusioni per categorie;
 - d) azioni intraprese nel corso dell'anno, e
 - e) allegati contenenti gli elenchi delle ispezioni classificate in base allo stato dell'operazione, al tipo di aeromobile, agli operatori e alle percentuali delle risultanze riscontrate per ciascuna categoria;

Articolo 5

1. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione:

- 1) una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti:
 - a) stato di avanzamento del sistema, in particolare i risultati ottenuti in materia di raccolta e scambio di informazioni, la base di dati, il manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione;
 - b) situazione delle ispezioni effettuate nell'anno;

2) una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un'analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/36/CE.

2. La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/36/CE, il comitato della sicurezza aerea con riferimento alla relazione sul sistema SAFA comunitario di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente
